# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2814

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**(MANCUSO)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE FINANZE

**(FANTOZZI)**

CON IL MINISTRO DEL TESORO

**(DINI)**

E CON IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

**(MASERA)**

—

Disciplina della conciliazione in sede contenziosa, non contenziosa e stragiudiziale

*Presentato il 30 giugno 1995*

ONOREVOLI DEPUTATI ! — 1. Il fenomeno del costante aumento del contenzioso civile, che fa registrare indici ormai preoccupanti di arretrato « stabilizzato » e rende il nostro Paese inadempiente agli obblighi assunti con la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, è da porre in relazione a molteplici e gravi cause, tra loro diverse, che concorrono a determinare una pesante compromissione dell'efficienza dell'amministrazione della giustizia civile.

Nella X legislatura sono state realizzate riforme processuali ed ordinamentali dalla cui attuazione potrà derivare un importante contributo per il recupero di efficienza dell'apparato giudiziario; e tuttavia permangono altri problemi, che attengono alla predisposizione degli uomini e dei mezzi e alla loro distribuzione sul territorio della Repubblica.

Una delle cause del fenomeno segnalato, non incisa dalle dette riforme, è da rinvenirsi nella mancanza di procedure stragiudiziali – comunque denominate, ma

distinte dall'arbitrato – che consentano alle parti di ricercare una soluzione conciliativa ancor prima del ricorso al giudice, il quale si trova gravato dell'intera conflittualità civile senza alcun correttivo deflazionistico.

Esempi di una diversa risposta istituzionale alla sempre crescente domanda di giustizia civile risultano piuttosto diffusi fra gli ordinamenti dei Paesi della Comunità europea, pur sembrando individuabili tendenze di segno diverso.

Vi sono così Paesi in cui alla crescente domanda di giustizia è stata data una risposta essenzialmente giurisdizionale: casi emblematici, anche se in contesti contrassegnati da diverse caratteristiche istituzionali, la Francia e la Germania. Qui, la ricerca di soluzioni conciliative (all'interno del processo o anche al di fuori di esso) si colloca in una prospettiva di complementarità, e con funzione di « filtro » rispetto all'esercizio della giurisdizione contenziosa (in rapporto ad essa, non si tratta di modalità alternative extraprocessuali, ma piuttosto di momenti preprocessuali).

In tali Paesi il « diritto al processo », come diritto a far valere le proprie ragioni, è fortemente radicato nella coscienza collettiva (oltre che ribadito nei testi costituzionali), e l'accesso dei cittadini alla giustizia è garantito da modalità di patrocinio gratuito sostanzialmente sconosciute all'Italia.

Diversamente, un altro gruppo di Paesi sembra orientato verso modelli di tutela differenziata extraprocessuale, che si traducono nell'introduzione di modalità alternative e differenziate in funzione della tipologia delle controversie o delle qualità soggettive dei contendenti (banche, assicurazioni, telecomunicazioni e via di seguito), con una parcellizzazione che può rasentare forme di giustizia « corporativa ». Ovviamente, la « rinuncia » alla tutela giurisdizionale presuppone una manifestazione di volontà delle parti, ma tale « rinuncia » è fortemente incoraggiata dalla tendenziale gratuità (e dalla celerità) del procedimento alternativo. Esempio emblematico di tale modello è il Regno Unito, seguito in parte (e con alcuni distinguo) dai Paesi Bassi.

Spagna e Portogallo, pur avendo recentemente optato per forme di tutela alternative rispetto alla giurisdizione, vanno tenuti in autonoma considerazione per due ordini di motivi: innanzitutto, per il prevalente ricorso ad organismi arbitrali, ivi istituiti con natura pubblicistica (*Juntas arbitrales, Centros do arbitragem*); in secondo luogo, mentre nel Regno Unito la gestione di un certo settore di contenzioso è stata sostanzialmente delegata alle categorie sociali (che godono di ampi poteri di autoregolamentazione), nella penisola iberica l'evoluzione è stata promossa, guidata e finanziata dalle pubbliche autorità, che ne hanno tracciato il quadro legislativo e regolamentare fin nei minimi dettagli.

Un modello originale è infine quello scandinavo, basato su un sistema di vasi comunicanti fra procedure giurisdizionali e procedimenti paragiurisdizionali in settori specifici (ma quantitativamente importanti) quali le controversie in materia di consumo. Secondo tale modello, il procedimento paragiurisdizionale precede e condiziona la procedura eventuale innanzi al giudice ordinario, che è tenuto ad acquisire la decisione dell'organo paragiurisdizionale nel caso in cui questa sia impugnata. Di fatto le impugnazioni sono relativamente rare, anche perché il segretariato dell'organo amministrativo svolge un efficace ruolo di intervento processuale a sostegno della decisione resa. Inoltre, il giudice adito di una controversia, che avrebbe potuto essere (ma non è stata) istruita dall'organo paragiurisdizionale, è tenuto a rinviare davanti ad esso le parti, se una di queste lo richiede.

2. In Italia, la mancata diffusione di un modello conciliativo alternativo al ricorso al giudice ordinario (e, in subordine, all'arbitro) è da porre in rapporto al sostanziale fallimento dell'istituto della conciliazione in sede non contenziosa dinanzi al conciliatore (e, forse, alla mancanza di una vera cultura della conciliazione); recenti approfonditi studi sulla figura del conciliatore hanno posto in evidenza che tale giudice

ha sempre privilegiato le funzioni contenziose, qualificandosi come magistrato « minore » per natura ed entità del contenzioso trattato, più che come giudice alternativo a quello togato in ragione della sua generale competenza per la conciliazione non contenziosa.

Invece, la conciliazione è, di per sé, un efficace strumento per la soluzione stragiudiziale delle controversie: tant'è che si è già avvertito il bisogno di ricercare una sede conciliativa per determinati contenziosi « tecnici » o di settore, e tale bisogno si è tradotto, specie negli ultimi tempi, in un movimento rivolto all'affermazione di modelli di autocomposizione dei conflitti, movimento che rinviene numerose applicazioni tanto a livello nazionale quanto, e forse soprattutto, a livello locale (i casi più significativi sono rappresentati dalla diffusione delle procedure di « conciliazione ed arbitrato » in taluni settori dei consumi e dei servizi – SIP, Confcomercio – e dall'Ufficio Reclami – Ombudsman bancario).

Sulla base di tali esperienze, pur valutando in senso positivo la possibilità di circoscrivere i meccanismi conciliativi a determinate categorie di controversie ovvero di renderne obbligatorio il ricorso come condizione di procedibilità del giudizio civile, si è ritenuto opportuno orientarsi nel senso della generalità di impiego della conciliazione e della sua facoltatività, al fine di elaborare una disciplina-quadro delle relative procedure conciliative (in sede giudiziaria non contenziosa e in sede privata), di munirne lo svolgimento e di assicurare efficacia esecutiva agli accordi. Dal che dovrebbe, appunto, risultare incentivato il ricorso alla conciliazione ed alleviato il sovraccarico della giustizia.

3. Pur non volendo caricarsi di eccessive speranze nella soluzione dei problemi della giustizia civile, e nella consapevolezza degli esiti non sempre ottimali che l'istituto ha ottenuto finora anche fuori dal nostro Paese, il disegno di legge che si propone si inserisce nel contesto ora delineato come una via comunque meritevole di essere percorsa. Esso si divide in due capi, il primo dei quali si articola in due sezioni.

La prima sezione, dedicata alla « commissione per la conciliazione in sede non contenziosa », è volta al rilancio della funzione conciliativa non contenziosa innanzi al giudice di pace; essa istituisce un organismo, avente sede nel capoluogo del circondario, composto dal giudice di pace, con funzioni di presidente, e da due esperti nominati tra gli iscritti in un apposito albo; la commissione, che si avvale della cancelleria dell'ufficio del giudice di pace, può così essere volta per volta costituita avuto riguardo alla natura dell'affare, mediante la nomina di esperti qualificati nei singoli settori di contenzioso. L'articolo 2 prevede che, con regolamento da adottarsi ai sensi della legge n. 400 del 1988, verranno disciplinate le modalità di formazione e revisione dell'elenco nonché di distribuzione degli incarichi, la sospensione e la cancellazione degli iscritti. La disposizione transitoria, al riguardo, è contenuta nell'articolo 16.

La scelta del giudice di pace quale « presidente » dell'organismo di conciliazione e la sede del capoluogo del circondario hanno un preciso significato. Da un lato, infatti, si è inteso qualificare il giudice di pace per le sue funzioni conciliative generali, che riescono esaltate dall'apporto tecnico degli esperti nei singoli settori; dall'altro lato, per ragioni di economicità è stata concentrata a livello di circondario l'attività della commissione, mantenendo, tuttavia, l'istituto generale della conciliazione non contenziosa entro il limite della competenza del giudice di pace. Ogni giudice di pace, pertanto, nell'ambito della sua competenza contenziosa potrà essere chiamato a svolgere l'attività conciliativa in sede non contenziosa (articolo 322 del codice di procedura civile). Di qui la novella dell'articolo 322 del codice di procedura civile, di cui all'articolo 15 del disegno di legge.

L'articolo 3 riconosce particolari indennità ai componenti della commissione: al giudice di pace spetteranno le medesime indennità previste dall'articolo 11 della legge n. 374 del 1991, mentre agli esperti

le indennità saranno liquidate dal presidente della commissione secondo le disposizioni adottate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, che articolerà la misura dei compensi fra un minimo ed un massimo.

L'articolo 4 disciplina l'inizio della procedura di conciliazione, che, di norma, dovrà essere introdotta dalle parti congiuntamente, con atto recante una succinta esposizione dei termini della questione e delle rispettive pretese, da depositarsi nella cancelleria della commissione; la procedura può tuttavia avere inizio anche con atto sottoscritto da una sola delle parti.

Successivamente al deposito dell'atto di cui all'articolo 4, il presidente della commissione convoca (articolo 5) una seduta, da tenersi non oltre venti giorni, nella quale le parti debbono comparire personalmente, ovvero tramite un rappresentante « negoziale » (persona avente la capacità di agire); la procura (che non è, ovviamente, *ad lites*) può anche essere rilasciata ad un avvocato o procuratore legale, ma in ogni caso deve attribuire al rappresentante il potere di conciliare la controversia.

L'articolo 6 regola la comparizione dinanzi al presidente della commissione il quale, in caso di presentazione di almeno una delle parti, raccoglie a verbale la posizione della parte comparsa, che dichiara le condizioni alle quali è disposta a conciliare.

Se le parti compaiono e si conciliano, si forma un verbale che costituisce titolo esecutivo; in caso diverso, ciascuna delle parti indica la propria definitiva posizione ovvero le condizioni in base alle quali è disposta a conciliare e, ancora su concorde richiesta delle parti, il presidente della commissione nomina gli esperti fissando una seduta dinanzi alla commissione. Si è colta l'occasione per chiarire – in rapporto alla tendenza giurisprudenziale che limita l'efficacia di titolo esecutivo alla sola espropriazione forzata – che il titolo esecutivo costituito dal verbale di conciliazione è titolo valido sia per l'espropriazione, sia per l'esecuzione in forma specifica.

La conciliazione conosce così due fasi: una dinanzi al giudice di pace in funzione di presidente, che opera un primo tentativo delibando i termini della questione; l'altra fase dinanzi alla commissione, che con l'ausilio degli esperti dovrebbe approfondire gli aspetti « tecnici » del contenzioso.

L'articolo 7 regola la seduta, in cui la commissione sente le parti per acquisire ogni utile elemento di valutazione e formula una proposta, che costituisce la base di un'eventuale conciliazione. Se infatti la proposta viene accolta o comunque si raggiunge un accordo tra le parti, viene formulato un verbale di conciliazione avente efficacia di titolo esecutivo; se invece l'accordo non viene raggiunto, ciascuna delle parti indica a verbale la propria definitiva posizione ovvero le condizioni in base alle quali è disposta a conciliare, e la procedura viene archiviata.

Nonostante l'archiviazione, non risulta inutile l'esperimento conciliativo. Infatti, in caso di comparizione delle parti dinanzi alla commissione (articolo 7, comma 4), le posizioni dichiarate a verbale verranno valutate dal giudice, nell'eventuale successivo giudizio, ai fini del regolamento delle spese processuali; allo stesso modo, la mancata comparizione di una delle parti, se non può offrire argomenti di prova per la decisione del merito della controversia (articolo 8, comma 3), può tuttavia essere valutata in sede di regolamento delle spese processuali. Non possono essere desunti elementi di carattere probatorio dalle risposte date e dalle posizioni assunte ai fini della conciliazione e, in generale, dal contegno tenuto dalle parti nel procedimento di conciliazione. Ciò perché le parti siano libere di esprimersi con la più ampia libertà nel procedimento di conciliazione, senza timore che le posizioni assunte e le dichiarazioni rese possano poi essere valutate nella decisione del merito della controversia.

L'articolo 9, per fornire adeguati stimoli alle parti, esonera tutti gli atti del procedimento dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto, fatta eccezione

per il verbale di conciliazione che è soggetto ad imposta di registro.

4. La sezione II del capo I (« Degli altri organismi di conciliazione ») è dedicata alla disciplina degli organismi, taluni dei quali – come rilevato – risultano già spontaneamente sorti in misura apprezzabile, volti alla conciliazione delle controversie tra privati in materia di diritti disponibili. Al riguardo, la definizione accolta dall'articolo 10 è quella più lata e generica possibile e tende soltanto a sottolineare che le attività conciliative, da chiunque svolte, non possono avere ad oggetto diritti sottratti alla disponibilità delle parti. Lo scopo della sezione è quello di offrire una normativa-quadro di riferimento, di contenuto essenziale, che assoggetti gli organismi di conciliazione al rispetto del principio fondamentale dell'imparzialità, ma evitando il rischio di soffocare le realtà spontanee di tali organismi.

L'articolo 11 si limita a enunciare le regole minime del procedimento dinanzi agli organismi di conciliazione, richiamando in modo specifico il principio del contraddittorio. Sulla traccia della disciplina della conciliazione non contenziosa, regola gli effetti della proposta di conciliazione, con cui si conclude il procedimento dinanzi agli organismi di conciliazione, anche richiamando i commi 2 e 3 dell'articolo 8.

L'articolo 12 è norma di importanza centrale nell'economia della sezione, in quanto regola l'omologazione del verbale di conciliazione da parte del giudice che, non diversamente da quanto accade con il lodo arbitrale, accerta la regolarità formale del verbale e lo dichiara esecutivo con decreto. È prevista la possibilità di reclamo avverso il decreto che nega l'esecutorietà del verbale.

L'articolo 13 prevede che l'ammontare dei compensi spettanti ai componenti dell'organismo di conciliazione è stabilito con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro.

5. Il capo II (« Conciliazione in sede contenziosa e disposizioni finali, transitorie e di coordinamento ») del disegno di legge è composto di cinque articoli, tra cui la norma di copertura. Tra essi, l'articolo 17, pur essendo disposizione eterodossa nell'ambito del provvedimento, ha una centrale rilevanza strategica ai fini della maggior diffusione dell'arbitrato anche in rapporto a settori di contenzioso di non rilevante contenuto economico. Si prevede infatti che, con regolamento da emanare a norma dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, è disciplinata la tabella degli onorari degli arbitri, che potrà derogare alle tariffe professionali qualora l'arbitro eserciti una professione che le contempli.

Non si ignora che le tariffe professionali forensi recentemente approvate disciplinano ora anche i compensi degli arbitri, ma la portata della norma che si propone ha contenuto e caratteri più generali, rivolgendosi al complesso dei professionisti liberali che possono assumere l'incarico di arbitro.

L'articolo 14 reca le novelle dell'articolo 185 del codice di procedura civile per richiamare, anche nell'ambito della conciliazione giudiziale, gli aspetti ritenuti più rilevanti della disciplina della conciliazione non contenziosa, di cui ai precedenti articoli. In particolare, viene inserito un ultimo comma nell'articolo 185 che, in caso di esito negativo dell'esperimento del tentativo di conciliazione giudiziale, prevede che le parti indichino le condizioni alle quali sarebbero disposte a conciliare, con possibilità per il giudice di valutare le posizioni rispettivamente espresse ai fini del regolamento delle spese.

L'articolo 16 reca una disposizione transitoria, da applicarsi sino all'adozione del regolamento previsto dall'articolo 2, comma 2, e del decreto di cui all'articolo 3, comma 2.

Dell'articolo 15 si è già detto *supra*, al paragrafo 3. Esso mantiene l'istituto della conciliazione in sede non contenziosa del

giudice di pace e, novellando l'articolo 322 del codice di procedura civile, nel testo da ultimo sostituito dall'articolo 31 della legge n. 374 del 1991, prevede che detta conciliazione possa aver luogo entro il limite di competenza del giudice di pace; il processo verbale di conciliazione ha pertanto sempre valore di titolo esecutivo.

L'articolo 18 reca la norma sulla copertura, che è dettagliata nella allegata relazione tecnica.

## RELAZIONE TECNICA

*(Articolo 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362).*

Gli articoli del disegno di legge da esaminare ai fini della determinazione dell'onere finanziario sono il 3 e il 16.

L'articolo 3, comma 1, prevede che al giudice di pace che presiede la commissione siano attribuite, per ogni seduta e per ogni verbale di conciliazione, le indennità previste dall'articolo 11, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374.

Ai fini della quantificazione di tale onere, è stato necessario individuare il numero delle sedute e quello dei verbali di conciliazione in sede non contenziosa in ciascun anno.

Dalle valutazioni compiute dagli uffici competenti del Ministero di grazia e giustizia e, tenuto altresì conto degli ulteriori adempimenti previsti per l'Ufficio del giudice di pace, si può ragionevolmente ritenere che il numero delle sedute non potrà essere superiore a 8 mensili e che i verbali di conciliazione potranno essere non più di 24 mensili (tre verbali a seduta). Considerato che alle sedute può applicarsi, in via analogica, lo stesso importo delle indennità stabilite dall'articolo 11 della legge n. 374 del 1991 per le udienze (lire 40.000) e che per i verbali di conciliazione l'indennità è parì a lire 50.000, il relativo onere viene così determinato in ragione d'anno:

8 sedute mensili × lire 40.000 × 10 mesi × 162 uffici = lire 518.400.000;

24 verbali di conciliazione mensili × 50.000 × 10 mesi × 162 uffici = lire 1.944.000.000.

Per quanto concerne l'ammontare delle indennità da corrispondere agli esperti che compongono la commissione, occorre fare riferimento sia all'articolo 16 che al comma 2 dell'articolo 3 del provvedimento. Il disegno di legge prevede, infatti, che, fino all'adozione del decreto ministeriale previsto dal comma 2 dell'articolo 3 (con il quale verrà stabilito l'ammontare delle indennità spettanti agli esperti), agli esperti facenti parte della commissione è corrisposta una indennità forfettaria di lire 100.000 per ogni procedura e di lire 50.000 per ogni verbale di conciliazione.

Poiché non è possibile prevedere, in questa sede, l'ammontare delle indennità che verranno stabilite con il decreto ministeriale dianzi citato, si può ragionevolmente ipotizzare che le indennità forfettarie stabilite per la fase transitoria costituiscano un significativo punto di riferimento anche per la determinazione di quelle della fase definitiva.

Pertanto il calcolo verrà effettuato in via continuativa prescindendo dall'alternarsi delle due fasi (transitoria e definitiva).

Quanto sopra premesso, e determinato in 40 il numero delle procedure in ciascun mese, l'onere annuo relativo è stato così quantificato:

40 procedure mensili × lire 100.000 × 10 mesi × 162 uffici = lire 6.480.000.000;

lire 6.480.000.000 × 2 esperti = lire 12.960.000.000;

24 verbali mensili di conciliazione × lire 50.000 × 10 mesi × 162 uffici = lire 1.944.000.000;

lire 1.944.000.000 × 2 esperti = lire 3.888.000.000.

L'onere annuo complessivo è pari, pertanto, a lire 19.310.400.000.

Considerato, infine, che il presente provvedimento non entrerà in vigore prima del 1° settembre 1995, l'onere relativo a tale scorcio di anno è pari a lire 7.724.160.000.

Per quanto concerne la sezione II del capo I relativa agli altri organismi di conciliazione, non si procede alla quantificazione degli oneri in quanto le spese del procedimento sono a carico delle parti. La previsione di un decreto ministeriale per la determinazione dei compensi spettanti ai componenti dei predetti organi di conciliazione è dettata esclusivamente dall'esigenza di garantire le parti salvaguardandole da una eccessiva onerosità delle spese, che potrebbe verificarsi in mancanza di un'adeguata regolamentazione.

# DISEGNO DI LEGGE

—

## CAPO I

## DELLA CONCILIAZIONE IN SEDE NON CONTENZIOSA

### SEZIONE I

### DELLA COMMISSIONE PER LA CONCILIAZIONE IN SEDE NON CONTENZIOSA

#### ART. 1.

*(Commissione per la conciliazione in sede non contenziosa).*

1. Presso l'ufficio del giudice di pace avente sede nel capoluogo del circondario è costituita la commissione per la conciliazione in sede non contenziosa.

2. La commissione è composta da un giudice di pace, con funzioni di presidente, designato dal coordinatore dell'ufficio, e da due esperti nominati tra gli iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 2.

3. La commissione si avvale della cancelleria dell'ufficio del giudice di pace presso cui è costituita; il cancelliere redige il processo verbale sotto la direzione del presidente.

4. La commissione svolge la sua funzione senza limite di competenza.

#### ART. 2.

*(Elenco degli esperti).*

1. Presso l'ufficio del giudice di pace ove è costituita la commissione per la conciliazione in sede non contenziosa è istituito un elenco degli esperti chiamati a comporre la commissione.

2. Con regolamento da emanarsi a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centot-

tanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate la formazione dell'elenco e la sua revisione, l'iscrizione, le modalità di distribuzione degli incarichi, la sospensione e la cancellazione degli iscritti.

ART. 3.

*(Indennità).*

1. Per ogni seduta e per ogni verbale di conciliazione spettano al giudice di pace che presiede la commissione le indennità previste dall'articolo 11, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374.

2. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, è stabilito l'ammontare delle indennità, articolato tra un minimo e un massimo, da attribuire agli esperti che compongono la commissione, avendo riguardo al valore della questione, all'esito della procedura e alla natura dell'incarico.

3. L'ammontare delle indennità può essere rideterminato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente.

4. Le indennità agli esperti sono liquidate, per ciascuna procedura, con decreto del presidente della commissione. Avverso la liquidazione può essere proposta opposizione con ricorso innanzi al giudice di pace. Il procedimento è regolato dall'articolo 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794. Il giudice di pace, nel caso previsto dall'articolo 7, comma 6, della presente legge, su istanza dell'opponente, quando ricorrono gravi motivi, può con ordinanza non impugnabile sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto.

ART. 4.

*(Inizio della procedura di conciliazione).*

1. La procedura di conciliazione ha inizio con atto sottoscritto dalle parti e depositato presso la cancelleria della com-

missione; l'atto deve contenere l'indicazione delle parti e delle rispettive pretese, e una esposizione dei fatti idonea all'individuazione delle ragioni che le sostengono.

2. La procedura può avere inizio anche con atto sottoscritto da una sola delle parti; si osservano, anche in tal caso, le disposizioni del comma 1.

ART. 5.

*(Convocazione delle parti e rappresentanza).*

1. Il presidente della commissione convoca le parti innanzi a sé, con comunicazione da effettuarsi a cura della cancelleria, per una seduta da tenersi non oltre venti giorni dalla data di deposito dell'atto di cui all'articolo 4.

2. Le parti devono comparire personalmente, ma possono farsi rappresentare da persona avente capacità di agire, che sia munita di procura con sottoscrizione autenticata a norma dell'articolo 15 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Qualora la procura sia rilasciata ad un avvocato o procuratore legale, l'autografia della sottoscrizione della parte può essere certificata dal medesimo.

3. Il rappresentante deve avere il potere di conciliare la controversia.

ART. 6.

*(Comparizione innanzi al presidente).*

1. In caso di mancata comparizione di entrambe le parti il presidente dispone l'archiviazione della procedura.

2. In caso di mancata comparizione di una sola delle parti, la parte comparsa può indicare la propria definitiva posizione ovvero le condizioni in base alle quali è disposta a conciliare. Il presidente dà atto dell'impossibilità di pervenire alla conciliazione e dispone l'archiviazione.

3. Se le parti compaiono e si conciliano, si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 7.

4. Se le parti non si conciliano, il presidente, nella stessa seduta, su richiesta congiunta delle stesse, nomina gli esperti e

fissa un'altra seduta innanzi alla commissione. In difetto di richiesta, il presidente provvede a norma del comma 1.

ART. 7.

*(Proposta di conciliazione della commissione).*

1. La commissione, sentite le parti al fine di acquisire ogni utile elemento, formula la proposta di conciliazione.

2. Se la proposta viene accolta o comunque le parti raggiungono l'accordo, si redige separato verbale di conciliazione che è sottoscritto dal presidente della commissione e dalle parti o dai loro procuratori.

3. Il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo sia per l'espropriazione sia per l'esecuzione in forma specifica. Rimane salvo il diritto di far valere, anche in sede di opposizione all'esecuzione, l'invalidità dell'accordo di conciliazione intervenuto fra le parti.

4. Se sulla proposta non si raggiunge l'accordo, ciascuna delle parti deve indicare la propria definitiva posizione ovvero le condizioni in base alle quali è disposta a conciliare.

5. Se nessuna delle parti compare o se le parti non raggiungono l'accordo, la commissione dispone l'archiviazione della procedura.

6. Se nessuna delle parti compare, il presidente, liquidata l'indennità agli esperti con decreto che costituisce titolo esecutivo, la pone a carico solidale delle parti. Ugualmente provvede a carico della parte non comparsa.

ART. 8.

*(Effetti della mancata conciliazione nel successivo processo).*

1. La mancata comparizione di una delle parti dinanzi alla commissione e le posizioni ivi assunte dalle parti comparse ai fini della conciliazione sono valutate dal

giudice successivamente adito, in sede di decisione sulle spese processuali.

2. Il giudice, nel definire il giudizio, esclude, in tutto o in parte, la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se la stessa ha ingiustificatamente rifiutato la conciliazione in sede non contenziosa, e può anche condannarla, in tutto o in parte, al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente che abbia aderito alla proposta.

3. Non possono essere desunti argomenti di prova dalla risposte date, dalle posizioni assunte ai fini della conciliazione e, in generale, dal contegno tenuto dalle parti nel procedimento di conciliazione.

ART. 9.

*(Imposte e spese).*

1. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti sono esenti, senza limite di valore, dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

2. Il verbale di conciliazione è soggetto ad imposta di registro.

SEZIONE II

DEGLI ALTRI ORGANISMI DI CONCILIAZIONE

ART. 10.

*(Organismi di conciliazione).*

1. Le parti possono tentare la conciliazione delle controversie fra loro insorte, relative a diritti disponibili, dinanzi ad organismi appositamente istituiti da enti pubblici o privati.

2. L'organismo di conciliazione può essere costituito anche da rappresentanti delle categorie interessate alla controversia, ma in ogni caso la sua composizione deve offrire alle parti garanzie di imparzialità.

ART. 11.

*(Procedimento).*

1. Il procedimento dinanzi all'organismo di conciliazione deve essere regolato in modo da rispettare il principio del contraddittorio.

2. Il procedimento si conclude con una proposta di conciliazione, rispetto alla quale ciascuna delle parti, se la conciliazione non ha luogo, può indicare la propria definitiva posizione ovvero le condizioni in base alle quali è disposta a conciliare. Della proposta di conciliazione e delle conseguenti dichiarazioni di parte è dato atto nel processo verbale sottoscritto anche dalle parti o, in difetto, recante menzione del loro rifiuto di sottoscrivere.

3. Le posizioni assunte dalle parti comparse ai fini della conciliazione sono valutate dal giudice successivamente adito, in sede di decisione sulle spese processuali. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8.

ART. 12.

*(Omologazione del verbale di conciliazione).*

1. Il verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti o dai loro rappresentanti, può essere depositato, per l'omologazione, nella cancelleria della pretura del luogo in cui si è svolto il procedimento di conciliazione.

2. Il pretore, accertata la regolarità formale del processo verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto. Contro il decreto del pretore che nega l'esecutorietà del verbale è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla comunicazione, mediante ricorso al tribunale che provvede con ordinanza non impugnabile, sentite le parti.

3. Il verbale di conciliazione omologato costituisce titolo esecutivo sia per l'espropriazione sia per l'esecuzione in forma specifica. Rimane salvo il diritto di far valere, anche in sede di opposizione all'ese-

cuzione, l'invalidità dell'accordo di conciliazione intervenuto fra le parti.

4. Dopo l'omologazione, la cancelleria provvede d'ufficio agli adempimenti di registrazione del verbale di conciliazione.

ART. 13.

*(Compensi e spese del procedimento).*

1. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, è stabilito l'ammontare, articolato tra un minimo e un massimo, dei compensi da corrispondere ai componenti l'organismo di conciliazione, e delle spese del relativo procedimento.

2. L'ammontare dei compensi e delle spese di cui al comma 1 può essere rideterminato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente.

## CAPO II

## CONCILIAZIONE IN SEDE CONTENZIOSA E DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E DI COORDINAMENTO

ART. 14.

*(Tentativo di conciliazione giudiziale e spese).*

1. Il secondo comma dell'articolo 185 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Quando le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della convenzione conclusa. Il processo verbale costituisce titolo esecutivo sia per l'espropriazione sia per l'esecuzione in forma specifica. Rimane salvo il diritto di far valere, anche in sede di opposizione all'esecuzione, l'invalidità dell'accordo di conciliazione intervenuto fra le parti ».

2. Dopo il secondo comma dell'articolo 185 del codice di procedura civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è aggiunto il seguente:

« *Quando la conciliazione non riesce, ciascuna parte deve indicare le condizioni in base alle quali sarebbe disposta a conciliare. Le posizioni espresse dalle parti sono valutate in sede di decisione sulle spese processuali* ».

ART. 15.

*(Conciliazione innanzi al giudice di pace).*

1. L'articolo 322 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 322. – *(Conciliazione in sede non contenziosa).* — L'istanza per la conciliazione in sede non contenziosa di controversie rientranti nella competenza del giudice di pace è proposta, anche verbalmente, al giudice di pace competente per territorio secondo le disposizioni della sezione III, capo I, titolo I, del libro primo.

Il processo verbale di conciliazione in sede non contenziosa costituisce titolo esecutivo a norma dell'articolo 185, secondo comma ».

ART. 16.

*(Disposizioni transitorie).*

1. Fino alla formazione dell'elenco previsto dall'articolo 2, il giudice di pace nomina gli esperti tra gli iscritti nell'albo dei consulenti tecnici e nell'albo degli avvocati e dei procuratori del consiglio dell'ordine costituito presso il tribunale, nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. Fino all'adozione del decreto previsto dall'articolo 3, comma 2, agli esperti che compongono la commissione è corrisposta un'indennità forfettaria di lire centomila per ogni procedura e di lire cinquantamila per ogni verbale di conciliazione.

ART. 17.

*(Onorari degli arbitri).*

1. Con regolamento da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è disciplinata la tabella degli onorari degli arbitri.

2. La tabella, sentiti i competenti consigli e collegi professionali, può derogare alle tariffe approvate, nel caso in cui sia arbitro l'esercente di una professione che le contempli.

ART. 18.

*(Norma di copertura).*

1. Al complessivo onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 7.725 milioni per l'anno 1995 ed in lire 19.311 milioni a decorrere dall'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-97, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.